



CITTAØ DI ERACLEA

Provincia di Venezia

Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa - TOSAP -

(D. Lgs. 507/93 - D. Lgs. 566/93)

Approvato con delibera C. C. n. 120 del 05.12.1995

Integrato con delibera di C.C. n. 16 del 06.05.1996

Modificato da ordinanza CO.RE.CO ó Prot. Sez. n. 1758/AP seduta del 3/6/96

Modificato con delibera C.C. n.27 del 25.03.1999

Modificato con delibera C.C. n. 9 del 01/02/2007

Modificato con delibera C.C. n. 74 del 28/12/2007

Modificato con delibera C.C. n. 4 del 29/02/2012

Modificato con delibera C.C. n. 38 del 28/06/2013

Modificato con delibera C.C. n. 61 del 27/11/2013

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA	4
ART. 1 OGGETTO	4
ART. 2 CLASSE DEL COMUNE	4
ART. 3 OGGETTO DELLA TASSA	4
ART. 4 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE..	4
ART. 5 RIDUZIONE TARIFFA PER CATEGORIA	4
ART. 6 APPLICAZIONE DELLA TASSA	4
CAPO I TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE	5
ART. 6 BIS TARIFFE PERMANENTI	5
ART. 7 PASSI CARRABILI	5
ART. 8 OCCUPAZIONE DEL SUOLO	5
ART. 9 AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI	5
ART. 10 OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE	5
ART. 11 OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO	5
ART. 12 OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO	6
ART. 13 TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO NELL'ANNO 1994	6
ART. 14 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.....	6
ART. 15 DISTRIBUTORI DI TABACCHI	6
ART. 16 OCCUPAZIONI CON TAXI	6
CAPO II TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	6
ART. 16 BIS TARIFFE TEMPORANEE	6
ART. 17 OCCUPAZIONI DEL SUOLO, SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI	7
ART. 17 bis OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI CON CAVI, CONDUTTURE E IMPIANTI IN GENERE	7
ART. 17 ter. OCCUPAZIONE CON TENDE E SIMILI.....	7
ART. 18 CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA	7
ART. 19 RIDUZIONI SPECIFICHE NELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	7
ART. 20 ESENZIONE DELLA TASSA.....	7
ART. 21 RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA	9
ART. 22 RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE..... OCCUPAZIONI TEMPORANEE	9
ART. 23 AREE DESTINATE A PARCHEGGIO - ABROGATO	9
ART. 24 TARIFFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER IL 1994	9
ART. 25 RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER	9
LO SPETTACOLO VIAGGIANTE	9
ART. 26 RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE	9
CAPO III NORME GENERALI	10

ART. 27 OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE	10
ART. 28 OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA	10
ART. 29 OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI.....	10
TITOLO II DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI.....	10
ART. 30 LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE.....	10
ART. 31 L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	11
ART. 32 OCCUPAZIONI D'URGENZA.....	11
ART. 33 RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	11
ART. 34 REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	11
ART. 35 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	12
TITOLO III DENUNCE E VERSAMENTI.....	12
ART. 36 OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	12
ART. 37 OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	12
TITOLO IV GESTIONE DEL TRIBUTO.....	13
ART. 38 RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	13
ART. 38 BIS RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI	13
ART. 38 TER SANZIONI TRIBUTARIE	13
ART. 38 QUATER INTERESSI.....	14
ART. 38 QUINTES RISCOSSIONE COATTIVA	14
ART. 39 ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	14
ART. 40 ADEMPIMENTI DELL'AZIENDA CONCESSIONARIA.....	14
ART. 41 RINVIO AL ALTRE DISPOSIZIONI ED ENTRATA IN VIGORE.....	15
ALLEGATO 1	16

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di ERACLEA, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507" e modificato dalla L. 28.12.95 n. 549.

ART. 2 CLASSE DEL COMUNE

(Art. 43, comma 1)

Il Comune di ERACLEA, con popolazione residente al 31.12.1993 pari a n. 12.380 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe IV.

ART. 3 OGGETTO DELLA TASSA

(Art. 38)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al punto 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù pubblica per usucapione.

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

(Art. 42, comma 3)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza, in tre categorie.
2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio (vedi **ALLEGATO 10**).

ART. 5 RIDUZIONE TARIFFA PER CATEGORIA

(Art. 42, comma 6)

Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

Cat. II riduzione del 30% rispetto alla prima categoria.

Cat. III riduzione del 60% rispetto alla prima categoria.

ART. 6 APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata dal Comune di Eraclea in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.
2. L'applicazione della tassa non esclude il pagamento di canoni di concessione se dovuti.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3 bis. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. Le strade, le piazze e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie sopra definite e ripartite secondo l'elenco di classificazione approvato ai sensi di Legge (art. 42, comma 3).

5. Le occupazioni realizzate su tratti di strade Statali, Regionali o Provinciali che attraversano i centri abitati del Comune, come delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono soggette all'imposizione da parte del Comune stesso (art. 38, comma 4).

CAPO I TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE

ART. 6 BIS TARIFFE PERMANENTI

(Art.40)

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con delibera di Giunta comunale, nei tempo e modi previsti per legge, in rapporto alle categorie previste.

ART. 7 PASSI CARRABILI

(Art. 44)

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La specifica occupazione deve quindi concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

ART. 8 OCCUPAZIONE DEL SUOLO

(Art. 44)

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie

ART. 9 AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI

(Art. 44, comma 11)

Le occupazioni effettuate a mezzo di passi carrai, costruiti anche attraverso marciapiedi sono escluse dall'applicazione della relativa tassa.

ART. 10 OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

(Art. 44, comma 1.c)

Si applica la tariffa prevista per le occupazioni di suolo di cui all'art. 8, punto A del presente Regolamento ridotta ad un terzo.

ART. 11 OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO

(Art. 44, comma 2)

La tariffa è pari a quella di cui all'art. 8, punto A del presente Regolamento ridotta al 30%.

ART. 12 OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO

(art. 46 e 47)

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, nonché gli allacci e gli innesti a condutture non eroganti pubblici servizi la tassa è determinata mediante una tariffa per utente, aggiornata in base agli indici ISTAT, secondo i termini e modi previsti dall'art. 18 della Legge n. 488 del 23/12/1999 e successive modifiche.

ART. 13 TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO NELL'ANNO 1994

(Art. 56, comma 4)

Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 12, fatte nel 1994, la tassa dovuta è conteggiata applicando la tariffa vigente nel 1993 aumentata del 10% e, comunque, con un minimo di L. 50.000.

ART. 14 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

(Art. 48)

1. Per l'impianto e l'esercizio distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del comma 6 dell'art. 48 del Decreto 507.

La tassa annuale è fissata, a seconda delle località in cui sono situati gli impianti.

2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicata è quella applicabile al punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del 5% nella misura della capacità.

3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del Decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 8, punto A, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 15 DISTRIBUTORI DI TABACCHI

(Art. 48, comma 7)

Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa annuale è determinata a seconda delle località in cui sono situati gli impianti.

ART. 16 OCCUPAZIONI CON TAXI

(Art. 44, comma 12)

Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

CAPO II TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 16 BIS TARIFFE TEMPORANEE

(art.40)

Le tariffe della tassa per l'occupazione temporanee degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con delibera di Giunta comunale, nei tempo e modi previsti per legge, in rapporto alle categorie previste.

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 30%.

ART. 17 OCCUPAZIONI DEL SUOLO, SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI

(ART. 45)

Sono considerate occupazioni temporanee del suolo, di spazi soprastanti e sottostanti, quelle di durata inferiore all'anno, in relazione ai giorni o ore di occupazione.

ART. 17 bis OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI CON CAVI, CONDUOTTURE E IMPIANTI IN GENERE.

(ART. 47)

L'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, è tassata secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 5 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 17 ter. OCCUPAZIONE CON TENDE E SIMILI

(ART. 45, comma 3)

La tariffa prevista per l'occupazione temporanea con tende ed attrezzature similari (Art. 45, comma 3) è quella prevista all'art. 17, ridotta al 30%.

Ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette.

ART. 18 CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA

(Art. 42, comma 4)

Le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 17 bis, aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 19 RIDUZIONI SPECIFICHE NELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

(Art. 45, comma 5)

Le tariffe di cui ai precedenti art. 17, 17 bis e ter sono ridotte:

- del 50% per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- dell'80% per occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di iniziative o manifestazioni politiche, sindacali, culturali, religiose, sportive, assistenziali e sagre paesane;
- del 50% per le occupazioni temporanee del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui art. 46 del Decreto 507 (art. 17 bis del presente regolamento).

ART. 20 ESENZIONE DELLA TASSA

(Art. 49)

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità specifica di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei Regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni realizzate dalle imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato o altri Enti su beni Demaniali o di patrimonio del Comune stesso;
- i) i passi carrabili, gli accessi ed i tombamenti che non sono costruiti attraverso marciapiede nonché quelli costruiti su strade arginali di fiumi e canali; è altresì esente dalla tassa il passaggio pedonale e lo spazio riservato alla pista ciclabile costruiti sul marciapiede;
- l) ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile od il marciapiede che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
- m) per le aree scoperte destinate dal Comune, con proprio atto, a parcheggio ma di fatto NON ADEGUATAMENTE ATTREZZATE a tale scopo.

n) le aree destinate a parcheggio.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperture di durata inferiore ad 1 ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata inferiore ad 1 ora;
- f) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, turistiche, culturali, religiose, sportive, assistenziali e di tempo libero, non comportanti attività di vendita o a scopo di lucro e di durata inferiore a 24 ore;
- g) ai sensi della L. 549/95, comma 67, sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- h) sono altresì esonerate dalla tassa:
 - 1) le tende, quando siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

2) le occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociali O.N.L.U.S., purché registrate all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze e/o nei registri regionali, per lo svolgimento dei compiti statuari.

ART. 21 RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA

(Art. 45, comma 6 bis)

Per le occupazioni temporanee da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe sono ridotte ulteriormente del 20%.

ART. 22 RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

(Art. 45, comma 8)

Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50% allorché:

- la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese;
- trattasi di occupazione a carattere ricorrente.

La riscossione in entrambi i casi è disposta dal Comune mediante convenzione, ossia:

1. il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione dovrà essere pagato anticipatamente o in due rate: la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi;

2. il soggetto dovrà sottoscrivere il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ART. 23 AREE DESTINATE A PARCHEGGIO - ABROGATO

(Art. 45, comma 6)

ART. 24 TARIFFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER IL 1994

(Art. 56, comma 11 bis)

Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 17 punti A, B e C e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 del Decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nonché per le occupazioni realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta è determinata per l'anno 1994 applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50%.

ART. 25 RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

(Art. 42, comma 5)

La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:

- del 50% sino a 100 mq;
- del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

ART. 26 RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE

(Art. 42, comma 5)

Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10%.

CAPO III NORME GENERALI

ART. 27 OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE

(Art. 42, comma 2)

Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

ART. 28 OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA

(Art. 42, comma 4)

Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo, ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.

ART. 29 OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo Regolamento comunale.

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

ART. 30 LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprassuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità e la durata della stessa.

2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel Regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie, il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicata per l'occupazione concessa.

4. Le concessioni sono rilasciate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle

opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

6. Qualora l'occupazione richieda altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti, il richiedente dovrà dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.

7. In caso di domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta.

ART. 31 L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.

2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio occupazione, specifico e motivato provvedimento negativo.

3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

ART. 32 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 33 RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi del presente Regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione o autorizzazione e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa in oggetto relativa all'occupazione in corso.

3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 34 REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La revoca della concessione o autorizzazione avviene:

- per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti, verificatesi anche dopo l'apposita diffida o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;
- per la violazione delle norme di Legge o Regolamenti in materia di occupazione del suolo;
- per l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio è in contrasto con le norme ed i Regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
- per la mancata occupazione del suolo avuto in concessione o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista di inizio dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente e nei 3 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

La revoca per i motivi sopra esposti non comporta restituzione, nemmeno parziale della tassa versata, ne esonera da quella non ancora dovuta. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. La revoca per sopraggiunte esigenze pubbliche, consegue a comunicazione scritta motivata e comporta la restituzione della tassa pagata per il periodo non goduto, senza interessi ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

ART. 35 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Fatta salva ogni diversa disposizione di Legge, nei casi di occupazione abusive di spazi e aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

TITOLO III DENUNCE E VERSAMENTI

(Art. 50 e art. 56, comma 3)

ART. 36 OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni aggiuntive rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.

2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nei termini previsti dalla delibera di Giunta comunale di adozione delle tariffe, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.

4. Per le occupazione dell'art. 46 del Decreto 507 le comunicazioni ed il versamento dovranno essere effettuati entro il 30/04 di ogni anno.

5. I versamenti, arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a 49 centesimi, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

6. La tassa non è dovuta se l'importo da versare è inferiore o uguale a p 5,00.= (cinque).

ART. 37 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee, ad eccezione di cui all'art. 22, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del conto corrente postale conforme al modello Ministeriale, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa può essere fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile, oppure con c/c postale intestato al Comune, utilizzano il modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

3. La tassa non è dovuta se l'importo da versare è inferiore o uguale a p 2,00.= (due).

4. I versamenti dovranno essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a 49 centesimi

TITOLO IV GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 38 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

(Art. 51)

1. Le richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute, devono essere presentate entro 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune, dopo le opportune verifiche, provvede al rimborso entro 180gg. dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente, si applicano gli interessi secondo la percentuale stabilita dal regolamento generale delle entrate tributarie. Gli interessi maturano giornalmente, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

3. Non si dà luogo al rimborso della tassa per importi inferiori o uguale a: € 2,00.= (due) per le occupazioni temporanee, ed € 5,00.= (cinque) per le occupazioni permanenti.

4. Le somme dovute a titolo di rimborso T.O.S.A.P. possono, su richiesta scritta di parte o d'ufficio, essere compensate con la tassa dovuta. Non si dà luogo a compensazioni per importi inferiori o uguali € 2,00.= (due) per le occupazioni temporanee, ed € 5,00.= (cinque) per le occupazioni permanenti.

ART. 38 BIS RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Entro il 31/12 del quinto (5) anno successivo alla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione o eseguito il versamento, il Comune procede a rettifica delle dichiarazioni infedeli, o dei parziali o tardivi versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio. Notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo raccomandata postale con A.R. L'avviso deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Nell'avviso devono inoltre essere precisate:

- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere indicazioni complete degli atti notificati;
- il responsabile del procedimento;
- l'organo o dell'autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto;
- modalità e termine entro il quale può essere proposto ricorso, alla commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92;
- il termine di 60 (sessanta) giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto la qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

ART. 38 TER SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa presentazione della denuncia di cui all'art. 36 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa dovuta, con un minimo di Euro 51,00.=

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore taxa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da p 51,00.= a p 258,00.=

3. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente mediante il pagamento della taxa, della relativa sanzione ed interessi.

ART. 38 QUATER INTERESSI

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per la taxa si applicano interessi di mora secondo la percentuale stabilita dal regolamento generale delle entrate tributarie. Gli interessi maturano giornalmente, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

2. Gli interessi e le modalit  stabilite al comma precedente si applicano anche sulle somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente.

ART. 38 QUINQUES RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva della taxa, sia temporanea che permanente, si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e successive modificazioni. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica   divenuto definitivo. Si applica l'art.2752 comma 4 del Codice Civile.

ART. 39 ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Art. 54)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento   preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attivit  organizzativa e gestionale della taxa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.

2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma,   comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

a) Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 50, 1  comma, del Decreto 507;

b) Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;

c) Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'art. 44 comma 11 del Decreto 507.

3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posti in uso.

4. E' in facolt  del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

5. Il predetto funzionario designato dal Comune   stato individuato nella figura del Coordinatore Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria o 8^ Q.F.

ART. 40 ADEMPIMENTI DELL'AZIENDA CONCESSIONARIA

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione ad apposita azienda, le attribuzioni e gli obblighi di cui al precedente art. 39 spettano al concessionario il quale   tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati in ordine

progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

ART. 41 RINVIO AL ALTRE DISPOSIZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto e/o disposto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo e pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2014.



CITTA' DI ERACLEA

Provincia di Venezia

ALLEGATO 1

Classificazione ed elenco delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507- per l'applicazione della T.O.S.A.P.

I CATEGORIA

LOC. ERACLEA MARE

Piazzetta Dancalia
Via Dancalia
Via degli Abeti
Via delle Acacie
Via degli aceri
Via delle dune
Via dei gelsomini
Via dei ginepri
Via dei lecci
Via lungomarina

Piazzetta Marinella
Via Marinella
Via della pineta
Via tra i pini
Via dei pioppi
Via delle Rose
Via dei tigli

II CATEGORIA

ERACLEA CAPOLUOGO

Piazza G. Garibaldi
Via Diaz
Via F.lli Bandiera
Via Marconi
Via Mazzini
Via IV Novembre
Via A. Aleardi
Via V. Alfieri
Via P. Anafesto
Via G. Boccaccio
Via C. Cavour
Via. C. Colombo
Via Europa
Via Fausta
Via E. Fermi
Via G. Galilei
Via Mons. G. Ghezzi
Via C. Goldoni
Via Interessati
Via Largon
Via Martiri della Libertà
Via Melidissa
Via G. Oberdan
Via Paludelli
Via G. Parini
Via C. Pavese
Via Petrarca
Via Piave

Via Pirandello
Via M. Polo
Via Roma
Via Saba
Via Settembrini
Via M. Tegagliano
Via Tortoletto
Via Toscanini
Via E. Toti
Via G. Ungaretti
Via G. Verga
Via A. Vespucci
Via XX Settembre
Via Zanusso
Via Tombolino
Via Pradivisi
Via Paluda
Via Murazzetta
Via G. Rossini
Via Tre Cai
Via Coda di Gatto
Via Sepulcri
Via Pasteur
Via Prati
Via Curie
Via delle Industrie

LOC. ERACLEA MARE

Via dei Gerani
Via dei Tulipani
Via dei Fiori
Via delle Robinie
Via dei Tamerici
Via delle Tuie
Via Livenzuola
Via Santa Croce

Via Valle Ossi
Via olivi
Via oleandri
Via dei gigli
Via magnolie
Via oleandri

LOC. PONTE CREPALDO

Piazza S. Giovanni Bosco
Via Cà Bianca
Via L. Da Vinci
Via Don Bruno Trento
Via G. D'Annunzio
Via A. Fusinato
Via A. Vivaldi
Via F. Morosini
Via A. Palladio
Via Papa Giovanni XXIII
Via Sette Casoni
Via Tabina

Via Tintoretto
Via N. Tommaseo
Via Triestina Bassa
Via P. Veronese
Via G. Zanella
Via A. Oriani
Via M. D'Azeglio
Via Alberti
Via Cime
Via G. Donizzetti
Via R. Leoncavallo

LOC. TORRE DI FINE

Via Deledda (piazzetta di fronte alla scuole
e fronte òla campanaö)

via Manzoni (solo area mercato)

III CATEGORIA**LOC. VALCASONI**

Via Puccini
Via P. Mascagni

Via Sacca
Via G. Verdi

LOC. TORRE DI FINE

Via D. Alighieri
Via Bova
Via Deledda (esclusa piazzetta di fronte alle scuole e
fronte òla campanaö)
Via U. Foscolo
Via G. Leopardi
Via E. Montale
Via I. Nievo
Via Manzoni (esclusa area mercato)

Via S. Quasimodo
Via Revedoli
Via Vallesina
Via Virgilio
Via G. Carducci
Via G. Pascoli
Via Betti
Via N. Machiavelli

LOC. CAOTURCATA

Piazza S. Gabriele Dell'Addolorata
Via A. Di Bondone
Via A. Mantegna
Via T. Vecellio
Via A. Bernini

Via G. Guidi
Via Mutera
Via A. Canova
Via G. Tiepolo

LOC. BRIAN

Via Brian
Via A. De Gaspari
Via L. Einaudi

Via F.lli Rosselli
Via A. Gramsci
Via G. Matteotti

Via Pertini
Via F. Turati
Via Fagiana

Via Valle Tagli

LOC. STRETTI

Piazza Montegrappa
Via G. Ancilotto
Via C. Battisti
Via Braida I
Via Braida II
Via Braida III
Via Braida IV
Via L. Cadorna
Via Cittanova
Via F. Filzi

Via Parada
Via N. Sauro
Via Vittorio Veneto
Via XXIV Maggio
Via G. Bertola
Via Busatonda
Via L. Cadorna
Via F.lli Cairoli
Via Stradone II